



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>GIORGI</b>	<b>MARIA SILVIA</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>DOCIMO</b>	<b>LORENZO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CAMPOGRANDE</b>	<b>PAOLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 201/15  
depositato il 22/01/2015

- avverso la sentenza n. 266/1/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
**PIACENZA**  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PIACENZA

**proposto dai ricorrenti:**

AGOSTI ROSANNA  
STRADA CASC GIAROLO 1 29012 CAORSO PC

**difeso da:**

BOFFI VITTORIO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**

D'UFFIZI ALESSANDRO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**

MANNI LUCIANO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

TONOLI ANDREA  
STRADA CASC GIAROLO 1 29012 CAORSO PC

**difeso da:**

BOFFI VITTORIO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 201/15

UDIENZA DEL

27/04/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1118

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 MAG. 2015

Il Segretario

**IL SEGRETARIO**

*Gaspare Naso*

*Gaspare Naso*



*[Handwritten signature]*



(segue)

VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

TONOLI PIER GIORGIO  
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 12 29012 CAORSO PC

**difeso da:**  
BOFFI VITTORIO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**  
D'UFFIZI ALESSANDRO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**  
MANNI LUCIANO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

TONOLI PAOLA  
VIA MASSARENTI 7 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR

**difeso da:**  
BOFFI VITTORIO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**  
D'UFFIZI ALESSANDRO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**difeso da:**  
MANNI LUCIANO  
VIA LABICANA 45 00100 ROMA RM

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2007T001175000/2007 REGISTRO 2007

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 201/15

UDIENZA DEL

27/04/2015

ore 09:30



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XX**

**FATTO**

Agosti Rosanna ed altri proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza avverso avviso di liquidazione contenente la richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro, rispetto al versamento in misura agevolata effettuata al momento dell'acquisto di un terreno agricolo ai sensi di quanto disposto dalla legge 604/54, avendo l'Agenzia delle entrate valutati decaduti i benefici fiscali previsti dalla legge 604/54-art.7- richiesti e ottenuti all'atto della stipula del contratto.

La pretesa dell'Ufficio si basava su tre circostanze: alla data del rogito esisteva un contratto di affitto del fondo acquistato, cosa impeditiva, a suo parere della coltivazione diretta del terreno; nel quinquennio successivo all'acquisto l'azienda agricola Tonoli Angelo e Ferruccio, società semplice acquirente del terreno della quale facevano parte i ricorrenti, aveva stipulato due contratti di compartecipazione agraria per gli anni 2009 e 2010; con tali atti, a parere dell'Agenzia, il proprietario del terreno aveva perso la disponibilità del fondo, con conseguente cessazione della coltivazione diretta del medesimo e, quindi, dei benefici di legge.

I ricorrenti facevano presente che la società acquirente aveva dichiarato al momento dell'acquisto di essere imprenditore agricolo professionale, che il fondo era stato immediatamente liberato dall'affittuario e che negli anni 2009/2010 era stato gestito in compartecipazione.

Deduceva la decadenza della potestà impositiva dell'Ufficio per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 76-comma 2-lett. b- del dpr 131/86 e la non concretizzazione della causa di decadenza sancita dal citato art.7.

Si opponeva l'Agenzia delle entrate che, richiamate le condizioni che avevano determinato l'emissione del provvedimento impugnato, sosteneva la legittimità del suo operato.

La Commissione adita, con sentenza 266/01/2014 in data 8/9/2014, rigettata l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione accertatrice, ritenuto che con i contratti di partecipazione agraria stipulati, il proprietario, affidando la cura del terreno ad altro soggetto, aveva cessato di coltivarlo direttamente, circostanza legittimante la decadenza delle agevolazioni, preso atto della documentazione prodotta in giudizio, respingeva il ricorso con condanna alle spese.

I ricorrenti in primo grado propongono atto di appello con richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza- RGA 201/15.

Censurano la sentenza di primo grado e deducono insussistenza del fatto specifico, chiariscono le modalità di utilizzazione del fondo, affermano che il terreno non era stato ceduto, né abbandonato.

Osservano che le dichiarazioni ritenute rilevanti dai primi Giudici a giustificazione della loro decisione sono da valutare irrilevanti.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XX**

(segue)

Per queste ragioni chiedono l'integrale riforma della sentenza appellata con dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate che, riepilogate le fasi salienti della controversia, contesta le argomentazioni esposte dagli appellanti, ribadisce quanto dedotto in primo grado e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Gli appellanti, infine, con l'opposizione dell'Agenzia delle entrate, chiedono la sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione nel merito rende inutile l'esame dell'istanza cautelare.

Per quanto riguarda le questioni caratterizzanti la controversia in esame, il Collegio osserva che la materia controversa risultava regolata, al momento dei fatti in discussione, dalla legge 604/54 che prevedeva benefici a coloro che, in possesso di determinati requisiti, acquistavano un terreno agricolo.

I benefici venivano concessi sulla base delle dichiarazioni fatte dall'acquirente, salva la facoltà degli Uffici competenti di verificarne esistenza e permanenza.

Da tali benefici, ai sensi dell'art. 7 della citata disposizione, si decadeva qualora l'acquirente, prima di cinque anni dall'acquisto, avesse volontariamente alienato il fondo, ovvero avesse cessato di coltivarlo direttamente.

L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo, preso atto che il terreno era stato acquistato il 25/5/2007; verificato che il fondo, al momento dell'acquisto, era affittato ad altra azienda agricola, con contratto in scadenza alla data del 10/11/2007; constatato che per i successivi anni 2009 e 2010 erano stati stipulati contratti di compartecipazione tra la società dei ricorrenti ed altra azienda agricola, aveva ritenuto che fosse cessata la coltivazione diretta del fondo da parte degli acquirenti e, quindi, che si fossero realizzate le condizioni legittimanti la revoca dei benefici fiscali concessi al momento dell'acquisto, con conseguente obbligo di corrispondere le imposte in misura ordinaria.

Da ciò l'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato.

Ebbene, per quanto concerne l'esistenza di contratto di affitto sul terreno acquistato, circostanza riconosciuta da entrambi le parti, i ricorrenti hanno prodotto scrittura privata di rinuncia in data 15/5/2007, contenente la dichiarazione di rilascio immediato del terreno, fatta salva la raccolta dei frutti pendenti.

Non si tratta, quindi, di promessa di restituzione a richiesta, caso previsto nella giurisprudenza citata dall'Agenzia, ma di rilascio immediato del terreno, con conseguente possibilità di coltivazione diretta.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XX**

(segue)

Per questa ragione il motivo addotto dall'Agenzia delle entrate a giustificazione del suo operato appare privo di valenza giuridica e va disatteso.

Altro elemento rappresentato dall'Agenzia a sostegno dell'avviso impugnato è l'esistenza per gli anni 2009 e 2010 di contratti di compartecipazione tra la società Tonoli Angelo e Ferruccio e l'azienda agricola Repetti, fatto che escluderebbe l'ininterrotta e diretta coltivazione del fondo da parte dei ricorrenti.

Preso atto di quanto sopra, il Collegio, in via preliminare, osserva che, all'epoca dei fatti controversi, l'art.7 della legge 604/54 prevedeva la decadenza delle agevolazioni per l'acquirente che nei cinque anni successivi all'acquisto avesse alienato volontariamente il fondo o avesse cessato di coltivarlo direttamente.

Ciò considerato, escluso che nel caso di specie il fondo fosse stato venduto, al fine di verificare la legittimità della pretesa erariale, occorre analizzare il contenuto dei contratti di compartecipazione richiamati dall'Agenzia delle entrate, contratti aventi, in genere, lo scopo, in linea con le disposizioni vigenti in materia, di consentire una coltivazione stagionale, cioè una coltura intercalare tra colture principali.

Ebbene, in casi del genere, affinché il contratto stipulato non comporti la perdita dei benefici riconosciuti, il concedente non si deve limitare alla concessione del terreno, ma deve provvedere, insieme al concessionario, alla coltivazione dello stesso mediante lo svolgimento di alcune attività.

Ora, i contratti di compartecipazione di cui sopra prevedevano, per l'associante, l'obbligo di prestare il proprio lavoro manuale nella conduzione dei terreni e di provvedere alle spese inerenti l'aratura, la fresatura, la preparazione del terreno alla semina, l'acquisto di gasolio agricolo agevolato per i lavori svolti dall'associante, la zappatura dei residui del dopo raccolto, la pulizia dei canali, e il sostenimento delle spese relative all'ordinaria manutenzione del medesimo, con assunzione a carico di entrambi i contraenti dei rischi derivanti dall'attività svolta.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio rileva le seguenti circostanze: il terreno è stato acquistato dai ricorrenti nel maggio del 2007, con presenza di affittuario, circostanza, per quanto prima esposto, ritenuta non rilevante ai fini della pretesa erariale controversa; per l'anno 2008 nulla è stato rappresentato dall'Agenzia delle entrate e, quindi, si deve ritenere che gli acquirenti abbiano coltivato direttamente il fondo; per gli anni 2009 e 2010 sono stati stipulati i contratti di compartecipazione sopra descritti aventi decorrenza stagionale, senza possibilità di proroghe, trattandosi di atto non soggetto al regime dei contratti agrari, ai sensi dell'art. 56 della legge 203/82; nella relazione redatta dall'agronomo dott. Balduzzi, presente in atti e corredata da verbale di giuramento, si legge "la Tonoli ecc... è una società agricola professionale con attività.. di allevamento di bovini e di coltivazione del latte.... Per l'annata agraria 2009 ha ritenuto di dovere intervallare la principale



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BOLOGNA  
SEZIONE XX**

(segue)

coltura di foraggi ...con una coltura di rinnovo”; con dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà il compartecipato conferma la natura dei contratti come esposta dai ricorrenti; per il periodo successivo alla conclusione dei contratti di compartecipazione nulla è detto dall’Agenzia delle entrate e, quindi, si deve presumere che i ricorrenti abbiano ripreso la coltivazione diretta del terreno secondo la destinazione originaria.

Inoltre, la sentenza n. 6688/2014, prodotta in giudizio, fa riferimento a contratto di affitto che è circostanza diversa da quella caratterizzante il caso di specie.

Infine, quanto rappresentato dall’Agenzia delle entrate in merito alla statuizione contenuta a pag. 3 del contratto di compartecipazione, appare al Collegio irrilevante essendo riferita alla coltivazione stagionale del pomodoro.

In conclusione, da quanto emerge dagli in fascicolo, vista la normativa regolante la materia come sopra riportata, non può ritenersi che nel caso di specie si siano verificate le condizioni previste per la revoca dei benefici.

Per questa ragione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado, annulla l’atto impugnato. Il non uniforme andamento della giurisdizione di merito consiglia la compensazione di spese.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. Spese compensate.

Bo, 27/04/2015

Il Relatore

Il Presidente

